

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 50
del 31/03/2017

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 68/2014 del 06/7/2014, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Pontillo Carmelo C.F. PNTCML55T11C351E, nato a Catania l'11/12/1955 e residente a San Giovanni La Punta Via Balatelle n° 18 Int. C, nella sua qualità di obbligato in solido per la violazione di cui all'Ordinanza Sindacale n° 07/2011 (raccolta differenziata), per aver rinvenuto un sacchetto, contenente rifiuti non differenziati e documentazione personale (fotocopia di carta di identità), riconducibile allo stesso, durante specifico servizio di controllo;

L'infrazione è stata accertata alle ore 09,25 del 04/7/2014 in Via Balatelle pressi civ. 18;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 17/7/2014;
Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;
Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 50,00 più Euro 18,00 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 68,00;


INGIUNGE


Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni La Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 31/03/2017.

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform


188



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.